

COMUNE DI AMPEZZO

(PROVINCIA DI UDINE)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI-CONTRIBUTI-
SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con delibera consiliare n. 17 del 29.04.2011
Modificato con delibera consiliare n. 17 del 08.05.2017

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, in ottemperanza della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali:

- a) in caso di persone:
 - 1) versino in disagiate situazioni, tali da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità di vita;
 - 2) pongano in essere attività ed iniziative a carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e/o di interesse collettivo, non esclusivamente privato e/o a soli fini di lucro;
- b) in caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:
 - 1) abbiano finalità e pongano in essere iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo e non perseguano esclusivi fini di lucro;
 - 2) per sostenere specifiche iniziative di interesse comunale o che ne coinvolgano il territorio.

L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi, ecc..

ART. 3 TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) contributi economici;
- b) contributi in natura (uso di strutture, beni o erogazione di servizi concessi in modo gratuito). Di tali prestazioni comunque dovrà essere quantificato l'onere finanziario, ove possibile;
- c) esoneri o facilitazioni, nel pagamento di oneri dovuti al Comune;
- d) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento al Comune;

I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE (art. 2 lett. a – punto 1)

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, agli immigrati ed agli ammalati gravi;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa.

Il tutto dovrà risultare da debita relazione presentata dall'assistente sociale del Servizio Sociale di Base operante sul territorio, che potrà anche prevedere la contestuale concessione del contributo.

ART. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'
(art. 2 – lett. a – punto 2)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongano in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e/o di interesse collettivo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del tipo di iniziativa progettata e la sua collocazione nel calendario delle iniziative previste nell'anno;
- b) coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa (prescolare, scolare, studentesca, giovanile, anziana);
- c) costo approssimativo dell'attività in rapporto ad analoghe esperienze.

I criteri di cui sopra dovranno essere esplicitati da relazione allegata alla domanda di contributo.

Per i contributi fino a Euro 500,00 i punti b) e c) sono discrezionali.

ART. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPECIFICHE O ATTIVITA'
(art. 2 – lett. b – punti 1 e 2)

1. Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo o per particolari e specifiche iniziative, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame delle iniziative, attività e finalità che intendono perseguire anche in riferimento a precedenti analoghe iniziative svolte;
 - b) esame del tipo e livello di coinvolgimento della popolazione;
 - c) esame dei costi delle iniziative e delle possibilità di autofinanziamento e/o di altri finanziamenti;
 - d) esame ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;
 - e) esame dello statuto dell'ente o associazione con indicazione del numero degli iscritti.
2. I criteri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono discrezionali per contributi sino ad Euro 500,00.
3. I criteri di cui alle lettere d) ed e) sono discrezionali per contributi dell'importo da Euro 500,00 a Euro 1.000,00.

ART. 7
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 2, dovranno essere presentate su appositi moduli ed essere sottoscritte dall'interessato e, nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni, dal legale rappresentante.

Il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 2) e lett. b) è il 30 giugno di ogni anno e comunque almeno un mese prima della data fissata per l'iniziativa.

Nel caso di specifiche iniziative, ritenute meritevoli di accoglimento, la domanda di contributo potrà essere presentata anche in deroga al suddetto termine.

Le domande dovranno contenere:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, nel caso di enti o associazioni i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante o alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante, oltre all'indicazione della denominazione dell'ente od associazione e sede legale della stessa.
2. data e firma leggibile.

Alla domanda dovrà essere allegata:

Per i soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 1):

- a) relazione redatta dall'assistente sociale del servizio di base, secondo i contenuti dell'art. 4.

Per soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 2):

- a) relazione preventivo di spesa redatta secondo i contenuti dell'art. 5;

Per soggetti individuati all'art. 2 lett. b):

- b) relazione preventivo di spesa redatta secondo i contenuti dell'art. 6;
- c) statuto dell'ente o dell'associazione se non già acquisito agli atti;

d) conto consuntivo dell'anno precedente qualora il contributo sia superiore ad Euro 1.000,00.

Alla domanda potranno essere allegate ulteriori certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

ART. 8 MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED IL LORO ESAME

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento verranno istruite dal funzionario responsabile che valuterà l'istanza e proporrà alla giunta comunale l'assegnazione del contributo. La giunta comunale, con proprio atto formale, prende atto dell'istruttoria effettuata ed assegna, quale atto di indirizzo, il contributo.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 2) e lett. b) dovranno presentare la rendicontazione del contributo assegnato non appena terminata l'iniziativa – per il finanziamento di singole iniziative in corso d'anno – o - nel caso di contributi per il finanziamento dell'attività annuale - alla fine dell'anno per il quale il contributo è stato assegnato e comunque entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

La richiesta di pagamento del contributo assegnato dovrà essere presentata, nei termini sopra indicati, su apposito modulo, allegando una relazione evidenziante l'effettiva realizzazione dell'attività proposta ed il risultato economico dell'iniziativa, evidenziando il saldo passivo.

Non appena ricevuta la rendicontazione, il funzionario responsabile effettuerà l'istruttoria della pratica ed erogherà il contributo.

Potrà essere richiesta, motivandola adeguatamente, una liquidazione anticipata del contributo.

Per contributi fino all'importo di Euro 500,00, sarà sufficiente presentare richiesta di pagamento sull'apposito modulo.

ART. 10 CONTRIBUTI PREVISTI DA CONVENZINI

I contributi previsti da specifiche convenzioni stipulate dall'amministrazione comunale ed enti pubblici e privati, comprese le associazioni ed organizzazioni, esulano dall'applicazione del presente regolamento.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Copia del regolamento sarà a disposizione della cittadinanza, mediante pubblicazione sul sito del Comune.